

N. 16211/2012 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Napoli**  
**8 SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott. Antonio La Marca, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 16211/2012 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 21/01/2016 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281*quinquies*, co. I, c.p.c.

TRA

**VARRA GENNARO**, C.F. VRR GNR 92B27 H892E, elettivamente domiciliato in Napoli alla via N. Nicolini n. 39, presso lo studio dell'Avv. Pietro D'Angiolillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti .

ATTORE

E

**CONSORZIO GE.SE.CE.DI. – GESTIONE SERVIZI CENTRO DIREZIONALE**, C. F. 94041090633 e partita IVA 05458820635, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Napoli al vico Santa Maria a Cappella Vecchia n. 8/b presso lo studio dell'Avv. Matteo Maria Fiorentino che lo rappresenta e difende in questo procedimento in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli

CONVENUTO

-----  
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la





concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest’ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l’atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa. Va, altresì, chiarito, che d’altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l’evidente finalità di accelerazione ai fini del deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest’ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell’art. 132 cpc, la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. 19.10.06 n. 22409, relativa all’analogia ipotesi prevista dall’art. 281 sexies cpc).

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente va accolta, perchè fondata, l’eccezione sollevata dal Varra di improcedibilità dell’azione, in quanto il Consorzio ha palesemente violato l’art. 20 bis “clausola compromissoria” dei testi coordinati dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio, il cui dettato di seguito si riporta “*qualsiasi controversia tra il Consorzio ed i Consorziati, così come tra i consorziati in quanto tali, in conseguenza diretta o indiretta del presente atto ed in generale in dipendenza delle operazioni che formano oggetto dello stesso, se non sarà possibile risolverla in via amichevole o attraverso l’intervento degli organi*





*consortili, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori...”.*

Nel caso in esame, quindi, la mancanza di un tentativo bonario di definizione della controversia anche attraverso l'intervento degli organi consortili, nonché l'impossibilità totale alla definizione di ogni tipo di controversia tra consorzio e consorziati con ricorso alla giustizia ordinaria in luogo della giustizia arbitrale, è da ritenersi un vizio che determina la improcedibilità dell'azione.

Difatti, l'arbitrato è un procedimento stragiudiziale per la risoluzione di controversie civili, svolto mediante l'affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia; in questo caso, l'art. 20 bis suddetto ha previsto che le controversie venissero decise da un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, i quali producono una loro pronuncia, lodo, che contiene la soluzione del caso più appropriata.

La scelta di affidare la risoluzione di ogni controversia ad un collegio arbitrale risulta, quindi, disposta nel corpo dell'atto costitutivo del Consorzio ed in quanto tale non può essere disattesa.

Attesa l'ampia previsione della clausola compromissoria che deferisce la questione ad arbitri, nella quale è senz'altro da ricomprendere quanto forma oggetto della domanda, conseguentemente è da ritenere fondata l'eccezione del Varra.

Del resto, è lo stesso Consorzio a confermare la sussistenza di tale riserva e ad aderire nelle sue conclusioni alla eccezione di improcedibilità

Merita, pertanto, attenzione ai fini del governo delle spese di lite, tale comportamento processuale.

Infatti, il Consorzio, nelle sue conclusioni, si è solo limitato ad evidenziare che la accertata esistenza della clausola compromissoria, non precluderebbe la proposizione della domanda innanzi al Giudice ordinario, ma offrirebbe al convenuto facoltà di scegliere tra l'eccezione compromissoria e l'accettazione del confronto innanzi al Giudice naturale, precisando che, data l'onerosità della procedura arbitrale per i Consorziati debitori di somme molto modeste





come nel caso di specie, esso ricorre di regola alla Magistratura Ordinaria, lasciando al consorziato l'opportunità di scegliere il Giudice che dovrà decidere la controversia.

Alla luce del tenore dell'adottata decisione e delle considerazioni che precedono, appare allo scrivente conforme a buona Giustizia in senso formale e sostanziale compensare le spese di lite tra le parti, in sintonia con numerose decisioni di questo Tribunale di egual portata.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Onorario Monocratico Dott. Antonio La Marca, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così decide:

- A) Dichiara improcedibile la domanda proposta dal Consorzio GE.SE.CE.DI. – Gestione Servizi Centro Direzionale nei confronti di Varra Gennaro, alla luce della incontestata sussistenza della clausola compromissoria;
- B) Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Napoli, 21.04.2016

Il G.O.T.

DOTT. ANTONIO LA MARCA

